

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 8 maggio 2008, n. 17-124/Leg

Regolamento per favorire l'integrazione e l'inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali (articolo 74 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)

(b.u. 3 giugno 2008, n. 23)

Capo I *Finalità e destinatari*

Art. 1 *Oggetto*

1. Questo regolamento, in attuazione dell'articolo 74 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino), di seguito denominata "legge provinciale", disciplina gli interventi per promuovere il pieno esercizio del diritto all'istruzione e alla formazione degli studenti con BES e per assicurare l'integrazione e l'inclusione di tali studenti nella scuola, e in particolare definisce:

- a) le modalità e le procedure per l'attuazione delle misure e dei servizi, anche individualizzati o personalizzati, idonei a garantire la piena partecipazione alle attività educative;
- b) le modalità di accertamento delle difficoltà di apprendimento e dei DSA;
- c) i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse alle istituzioni scolastiche e formative;
- d) le modalità di accreditamento e individuazione dei soggetti che erogano i servizi previsti dall'articolo 74, comma 2, lettere a), c) e d) della legge provinciale.

2. Oltre agli interventi previsti da questo regolamento, per quanto di rispettiva competenza, la Provincia e le istituzioni scolastiche e formative, per l'integrazione e l'inclusione degli studenti con BES, nel rispetto delle disposizioni previste dalla legge provinciale, provvedono in particolare:

- a) alla fornitura degli altri servizi e all'attivazione degli altri interventi per l'esercizio del diritto allo studio, compreso il trasporto degli studenti con BES;
- b) all'assegnazione e all'utilizzazione degli operatori delle istituzioni scolastiche e formative;
- c) all'attivazione di contratti d'opera;
- d) alla ripartizione e all'utilizzazione del fondo per la qualità del sistema educativo provinciale;
- e) all'acquisizione di attrezzature specialistiche.

Art. 2 *Definizioni*

1. Per i fini di questo regolamento valgono le seguenti definizioni:

- a) "istituzioni scolastiche e formative": le istituzioni scolastiche e formative provinciali regolate dalla legge provinciale;
- b) "integrazione": sistema di interventi rivolto agli studenti con disabilità certificata e che coinvolge tutta la comunità scolastica nella predisposizione e nell'attuazione di un PEI,

avvalendosi di una pluralità di figure e di strumenti secondo quanto previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e da questo regolamento;

- c) "inclusione": sistema di interventi rivolto agli studenti individuati dall'articolo 3, comma 1, lettere b) e c) e che comporta l'attivazione di specifiche scelte metodologiche e organizzative nonché l'utilizzo di una didattica volta a favorire l'effettiva partecipazione degli studenti stessi, a prescindere dalle condizioni personali e sociali;
- d) "bisogni educativi speciali (BES)": bisogni derivanti da disabilità, da disturbi e difficoltà di apprendimento ovvero da situazioni di svantaggio determinate da particolari condizioni sociali o ambientali secondo l'articolazione specificata dalla legge provinciale e da questo regolamento;
- e) "classificazione internazionale delle malattie (ICD)": sistema di classificazione delle malattie definita dall'Organizzazione mondiale della sanità;
- f) "manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali (DSM)": vigente sistema multiassiale di classificazione e registrazione dei disturbi mentali;
- g) "disturbi specifici di apprendimento (DSA)": disturbi evolutivi delle abilità scolastiche che comprendono il disturbo specifico della lettura, della scrittura e delle abilità aritmetiche o disturbi misti delle capacità scolastiche; i predetti disturbi interessano uno specifico dominio di abilità in modo significativo ma circoscritto, lasciando intatto il funzionamento intellettivo generale;
- h) "profilo dinamico funzionale (PDF)": documento che, in relazione a quanto stabilito dall'articolo 12 della legge n. 104 del 1992, indica le caratteristiche fisiche, psichiche, sociali e affettive dello studente con disabilità certificata e delinea le sue capacità e possibilità di recupero e di sviluppo;
- i) "piano educativo individualizzato (PEI)": documento che, in relazione a quanto stabilito dall'articolo 12 della legge n. 104 del 1992, individua un percorso educativo volto a promuovere un progetto di vita complessivo dello studente; il progetto di vita tiene conto della dimensione identitaria e sociale dello studente e può prevedere l'ampliamento dell'azione educativa attraverso attività di integrazione tra istituzione scolastica e formativa e territorio finalizzate all'integrazione sociale e all'attuazione di successivi possibili inserimenti lavorativi;
- j) "progetto educativo personalizzato (PEP)": percorso educativo basato sulle caratteristiche evolutive dello studente e finalizzato ad adeguare, anche in termini temporanei, il curriculum alle esigenze formative dello studente stesso.

Art. 3

Destinatari degli interventi

1. Destinatari delle misure e dei servizi previsti da questo regolamento sono gli studenti frequentanti le istituzioni scolastiche e formative che:

- a) si trovano in situazione di disabilità certificata, ai sensi della legge n. 104 del 1992 e della normativa provinciale in materia di assistenza, con una diagnosi redatta sulla base della classificazione per categorie diagnostiche prevista dalla ICD; rientrano in tale situazione anche gli studenti che presentano problemi del linguaggio e della comunicazione conseguenti a minorazioni visive e uditive;
- b) non si trovano in situazione di disabilità certificata, ma presentano un DSA accertato da un neuropsichiatra o da uno psicologo esperto dell'età evolutiva nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa provinciale in materia di assistenza, sulla base dell'ICD e del DSM. A tal fine il neuropsichiatra o lo psicologo esperto dell'età evolutiva redige, oltre ad una diagnosi, una relazione clinica in cui sono evidenziati gli strumenti compensativi e le misure dispensative da adottare, nell'ambito di quanto

stabilito dall'articolo 6; la relazione clinica è aggiornata in caso di passaggio dello studente da un grado di scuola ad un altro, ovvero qualora lo specialista o lo psicologo lo ritenga necessario, anche tenendo conto delle indicazioni del consiglio di classe o della famiglia;

- c) presentano situazioni di svantaggio, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera h), della legge provinciale, determinate da particolari condizioni sociali o ambientali e difficoltà di apprendimento tali da compromettere in modo significativo la frequenza e il positivo svolgimento del percorso di istruzione e formazione.

Capo II

Misure e servizi per gli studenti con bisogni educativi speciali

Art. 4

Misure e servizi erogati dalle istituzioni scolastiche e formative

1. In attuazione di quanto stabilito dall'articolo 18, comma 3, lettera d), della legge provinciale, le istituzioni scolastiche e formative, al fine di assicurare l'integrazione e l'inclusione degli studenti con BES, definiscono nel progetto d'istituto le misure e i servizi a favore degli studenti stessi, prevedendo in particolare:

- a) gli obiettivi specifici di apprendimento delle attività educative e didattiche;
- b) l'attivazione di progetti per il conseguimento del titolo di studio, per l'orientamento nella scelta dei percorsi del secondo ciclo e per il proseguimento del percorso di istruzione e formazione, secondo quanto previsto dall'articolo 58 della legge provinciale;
- c) la collaborazione tra gli organi dell'istituzione scolastica e formativa, nonché tra l'istituzione stessa, le famiglie, l'Azienda provinciale per i servizi sanitari e le altre figure che sono coinvolte nel percorso educativo e formativo;
- d) l'utilizzazione di attrezzature tecnologiche e di sussidi didattici idonei ad assicurare la realizzazione del diritto all'istruzione e alla formazione da parte degli studenti con BES;
- e) il coinvolgimento degli enti locali e degli altri soggetti culturali, economici e associativi presenti sul territorio;
- f) le forme e i tempi di consultazione delle figure professionali specifiche utilizzate per sostenere il percorso educativo degli studenti con BES.

2. Per la realizzazione delle misure e dei servizi previsti nel progetto d'istituto, le istituzioni scolastiche e formative predispongono il piano di intervento, secondo quanto disposto dall'articolo 9, e si avvalgono dei docenti referenti individuati ai sensi dell'articolo 10.

3. La carta dei servizi dell'istituzione specifica anche i diritti degli studenti con BES.

Art. 5

Interventi a favore degli studenti con disabilità certificata

1. Per ciascuno studente con disabilità certificata ai sensi della legge n. 104 del 1992, le istituzioni scolastiche e formative applicano quanto previsto dalla medesima legge e dalla legge provinciale 10 settembre 2003, n. 8 (Disposizioni per l'attuazione delle politiche a favore delle persone in situazione di handicap), predisponendo in particolare un PDF, un PEI, nonché un fascicolo personale contenente la documentazione relativa alla certificazione della disabilità e al percorso scolastico dello studente.

2. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 74, comma 2, lettere d) ed e), della legge provinciale, per ciascuno studente con disabilità certificata le istituzioni scolastiche e formative del secondo ciclo, in accordo con la famiglia e lo specialista o lo psicologo che segue lo studente, possono in particolare:

- a) predisporre e realizzare progetti di istruzione e formazione professionale fino al compimento del ventesimo anno di età anche in collaborazione, prestata gratuitamente, con centri di riabilitazione, con organizzazioni di volontariato, con soggetti privati, nonché avvalendosi, ai sensi del capo IV, dei soggetti accreditati;
- b) previa autorizzazione della struttura provinciale competente in materia istruzione e formazione professionale, predisporre progetti per la prosecuzione del percorso di formazione e istruzione professionale, volti all'inserimento lavorativo, da realizzare avvalendosi dei soggetti accreditati ai sensi del capo IV, anche fino al compimento del venticinquesimo anno di età;
- c) attivare e coordinare progetti finalizzati all'integrazione sociale e lavorativa anche mediante l'attuazione di percorsi in alternanza scuola - lavoro.

3. Nei passaggi dello studente da un'istituzione scolastica o formativa ad un'altra, il dirigente dell'istituzione di provenienza trasmette il fascicolo personale all'istituzione di arrivo. Dopo la conclusione del percorso scolastico o formativo, il dirigente dell'istituzione trasmette altresì il fascicolo personale alle strutture provinciali competenti in materia di inserimento lavorativo.

Art. 6

Interventi a favore degli studenti con disturbi specifici di apprendimento

1. Per ciascuno studente con DSA le istituzioni scolastiche e formative predispongono un PEP, nel rispetto delle disposizioni generali sull'ordinamento dei cicli scolastici e formativi e relativi piani di studio, previste dalla legge provinciale; il PEP specifica le misure dispensative e gli strumenti compensativi definiti nella relazione clinica del neuropsichiatra o dello psicologo esperto dell'età evolutiva da utilizzare dai docenti nell'ambito dei percorsi personalizzati attivati per lo studente con DSA.

2. Le misure dispensative individuate nel PEP consistono nell'adozione di metodologie e di attività didattiche rapportate alle capacità individuali e all'entità del DSA e in particolare possono prevedere:

- a) l'esonero da specifiche modalità relative a prestazioni didattiche e formative quali la lettura ad alta voce, la scrittura veloce sotto dettatura, l'uso del vocabolario, lo studio mnemonico delle tabelline, lo studio delle lingue straniere in forma scritta, il prendere appunti, l'uso del diario ed altre eventuali ulteriori modalità;
- b) tempi più lunghi e modalità differenziate per le verifiche scritte e orali e per lo studio rispetto ai tempi e alle modalità concessi agli altri studenti della classe;
- c) modalità specifiche per la valutazione periodica, annuale e per quella relativa alle prove d'esame, secondo quanto previsto dal regolamento di attuazione dell'articolo 60 della legge provinciale.

3. Gli strumenti compensativi previsti dal PEP indicano:

- a) le attrezzature e gli strumenti alternativi, informatici e tecnologici utili a facilitare l'apprendimento dello studente, da garantire anche per la valutazione periodica, annuale e per quella relativa alle prove d'esame, secondo quanto previsto dal regolamento di attuazione dell'articolo 60 della legge provinciale;
- b) l'organizzazione delle aule e delle attività didattiche adeguata ai DSA dello studente;
- c) l'individuazione di testi e documentazione didattica idonei all'apprendimento.

Art. 7

Interventi per gli studenti in situazioni di svantaggio

1. Su indicazione del consiglio di classe, previo parere della famiglia e di uno specialista in psicologia o in neuropsichiatria, l'istituzione scolastica e formativa individua lo studente che presenta situazioni di svantaggio, come definite dall'articolo 3, comma 1, lettera c), al fine di favorirne la positiva evoluzione del percorso scolastico e formativo secondo quanto previsto da questo articolo.

2. Nel rispetto delle disposizioni generali sull'ordinamento dei cicli scolastici e formativi e relativi piani di studio previste dalla legge provinciale e con riferimento agli obiettivi generali del processo formativo, l'istituzione scolastica e formativa definisce per gli studenti che presentano situazioni di svantaggio un PEP che prevede in particolare:

- a) gli obiettivi specifici di apprendimento e adeguati alle effettive capacità dello studente, al fine di consentire lo sviluppo delle potenzialità e la piena partecipazione dello studente;
- b) gli interventi volti a favorire il superamento delle situazioni di svantaggio nonché la prevenzione dell'abbandono scolastico; tali interventi sono effettuati anche attraverso iniziative formative integrate fra istituzioni del medesimo ciclo di istruzione e formazione o tra istituzioni del primo e del secondo ciclo e in collaborazione con i servizi sociali o con le realtà educative e formative extrascolastiche presenti sul territorio;
- c) le azioni specifiche di orientamento e, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 65 della legge provinciale, di alternanza scuola - lavoro;
- d) l'eventuale esonero dall'apprendimento di una o di entrambe le lingue straniere secondo quanto stabilito dalla Giunta provinciale in attuazione dell'articolo 2 della legge provinciale 14 luglio 1997, n. 11, (Insegnamento delle lingue straniere nella scuola dell'obbligo. Modifiche delle leggi provinciali 29 aprile 1983, n. 12 e 23 giugno 1986, n. 15);
- e) le attività di integrazione fra percorsi didattici volte a conseguire il titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione secondo quanto previsto dall'articolo 58, comma 1, della legge provinciale.

Capo III

Modalità organizzative

Art. 8

Definizione degli interventi di integrazione e di inclusione a livello della classe

1. Per promuovere l'integrazione e l'inclusione degli studenti con BES nell'ambito dell'attività della classe, il consiglio di classe, tenendo conto in particolare dei PEI e PEP redatti per gli studenti con BES, predispone un documento, da trasmettere al dirigente dell'istituzione scolastica e formativa, contenente:

- a) le tipologie di BES presenti nella classe;
- b) il tempo scuola della classe e l'eventuale variazione dello stesso per gli studenti con disabilità certificata;
- c) la descrizione delle caratteristiche del contesto educativo e ambientale complessivo della classe;
- d) la proposta delle risorse umane e strumentali da utilizzare complessivamente nell'ambito della classe.

Art. 9

Piano di intervento delle istituzioni scolastiche e formative provinciali

1. Entro la data stabilita dalla struttura provinciale competente in materia di istruzione e formazione professionale, l'istituzione scolastica e formativa predispone e invia alla struttura provinciale medesima, un piano di intervento definito tenendo conto del progetto d'istituto e del documento predisposto da ciascun consiglio di classe ai sensi dell'articolo 8.

2. Il piano di intervento contiene le richieste delle risorse umane e strumentali necessarie per la realizzazione delle misure e dei servizi di integrazione e inclusione degli studenti con BES che frequentano l'istituzione medesima. L'istituzione scolastica e formativa, in particolare, per sostenere i processi di apprendimento e l'integrazione degli studenti che presentano problemi del linguaggio e della comunicazione conseguenti a minorazioni visive e uditive, evidenzia nel piano di intervento le figure professionali necessarie per facilitare la comunicazione, per favorire la lettura domiciliare e l'utilizzazione del linguaggio dei segni, sia in ambito scolastico che extrascolastico; per l'attivazione di questi servizi l'istituzione scolastica e formativa consulta lo specialista o lo psicologo che segue lo studente e la famiglia dello stesso.

3. Relativamente alle classi iniziali del primo e del secondo ciclo, l'istituzione scolastica e formativa nella predisposizione del piano di intervento tiene conto in particolare dei seguenti aspetti:

- a) del numero e tipologia degli studenti con BES iscritti;
- b) dei dati dell'anagrafe degli studenti, prevista dall'articolo 111 della legge provinciale, dai quali si può desumere la composizione delle classi;
- c) della documentazione trasmessa dalla scuola dell'infanzia e dall'istituzione scolastica e formativa di provenienza, secondo modalità definite dalla Giunta provinciale.

4. In relazione alle richieste contenute nei piani di intervento, le strutture provinciali rispettivamente competenti in materia di istruzione e formazione professionale nonché in materia di gestione delle risorse umane della scuola e della formazione assegnano alle istituzioni scolastiche e formative le risorse necessarie nel limite degli stanziamenti di bilancio, in conformità a quanto disposto dalla Giunta provinciale ai sensi degli articoli 86 e 112 della legge provinciale e tenuto conto della coerenza tra le risorse richieste e le misure e gli interventi previsti.

5. Successivamente all'assegnazione delle risorse e comunque in relazione alle risorse disponibili l'istituzione scolastica e formativa provvede alla programmazione definitiva degli interventi e delle misure per gli studenti con BES sia di carattere strumentale sia educativo, compresi i PEI e i PEP.

Art. 10

Docente referente

1. Per ciascuno studente con BES il consiglio di classe individua, nell'ambito dei docenti del consiglio stesso, un docente referente che provvede all'elaborazione della proposta di PDF, di PEI e di PEP, da sottoporre, per l'approvazione, al consiglio di classe.

2. All'attuazione delle misure e degli interventi previsti nei PDF, nei PEI e nei PEP, approvati dal consiglio di classe, provvedono tutti i docenti della classe nonché il docente referente che cura in particolare:

- a) per ciascuno studente con disabilità certificata, la redazione del PDF avvalendosi dell'apporto dei docenti curricolari, dello specialista o dello psicologo, che ha in cura lo studente, e con la collaborazione della famiglia dello studente. Il docente referente aggiorna il PDF entro l'ultimo anno scolastico di frequenza della scuola primaria e

della scuola secondaria di primo grado, nel corso della frequenza di un percorso del secondo ciclo e ogni qualvolta si verificano circostanze che possono incidere sui contenuti dello stesso;

- b) per ciascuno studente con disabilità certificata, la redazione, con cadenza annuale, del PEI avvalendosi dell'apporto dei docenti curricolari, in coerenza con il PDF;
- c) la promozione e il coordinamento delle misure e dei servizi previsti nell'ambito del PEI o del PEP;
- d) il costante coinvolgimento della famiglia dello studente;
- e) la facilitazione dei rapporti con i referenti che seguono lo studente sotto il profilo sanitario e socio-assistenziale, promuovendo l'intervento coordinato dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con le altre attività sul territorio, gestite da enti pubblici e privati coinvolti nel percorso formativo;
- f) la tenuta e l'aggiornamento della documentazione relativa allo studente con BES, secondo modalità definite dalla Giunta provinciale.

Art. 11

Verifica e valutazione degli interventi

1. Il nucleo di controllo previsto dall'articolo 44 della legge provinciale provvede alla verifica della corretta attuazione e gestione finanziaria, amministrativa e patrimoniale delle misure e dei servizi previsti da questo regolamento.

2. Il comitato provinciale di valutazione del sistema educativo, ai sensi dell'articolo 43, comma 1, lettera c), della legge provinciale, valuta l'efficienza e l'efficacia degli interventi realizzati in applicazione di questo regolamento.

Capo IV

Requisiti e modalità per l'accreditamento e l'individuazione dei soggetti erogatori di servizi

Art. 12

Requisiti e condizioni per l'accreditamento

1. Per l'accreditamento dei soggetti che erogano i servizi previsti dall'articolo 74, comma 2, lettere a), c) e d), della legge provinciale, la struttura provinciale competente in materia di istruzione e formazione professionale verifica la presenza, in capo agli stessi, dei seguenti requisiti e condizioni:

- a) l'indicazione nell'oggetto delle attività svolte, quale definito dallo statuto o dall'atto costitutivo dell'ente, della specifica tipologia di intervento a favore di soggetti con BES e in particolare a favore di quelli che presentano problemi del linguaggio e della comunicazione conseguenti a minorazioni visive e uditive nel caso di servizi agli stessi rivolti;
- b) l'esperienza almeno biennale nel campo dell'assistenza a soggetti con BES riferita alle diverse tipologie e forme di intervento individuate dalla Giunta provinciale; tale esperienza è rilevabile attraverso la dimostrazione dell'attività svolta in particolare mediante l'illustrazione complessiva dell'approccio metodologico seguito, delle strategie e dei programmi elaborati, delle professionalità utilizzate;
- c) l'assenza di scopo di lucro;
- d) l'impegno a rispettare la disciplina normativa e contrattuale nazionale e provinciale di riferimento in materia previdenziale e di lavoro;

- e) non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione dello Stato in cui il soggetto richiedente l'accreditamento risiede, o di procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- f) la circostanza che gli amministratori e il rappresentante legale dell'ente presentino requisiti soggettivi di affidabilità e in particolare non abbiano riportato condanna, con sentenza passata in giudicato o con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti o con decreto penale di condanna, per delitti contro la moralità pubblica, il buon costume, contro l'assistenza familiare, contro la vita e l'incolumità individuale, contro la personalità individuale e delitti di violenza sessuale;
- g) la dotazione, nell'organigramma delle risorse umane, di uno staff tecnico-scientifico con esperienza almeno biennale nel campo dell'assistenza a soggetti con BES, da comprovare attraverso la rendicontazione di precedenti esperienze;
- h) l'impegno ad accettare in ogni momento il controllo della Provincia, anche sotto forma di verifica ispettiva, in ordine alla sussistenza dei requisiti di accreditamento.

Art. 13

Adempimenti per l'accreditamento e l'iscrizione nel registro

1. All'istituzione, alla gestione, all'aggiornamento e alle forme di pubblicità del registro dei soggetti accreditati provvede la struttura provinciale competente in materia di istruzione e formazione professionale, secondo le modalità stabilite dalla Giunta provinciale, che prevedono in particolare l'articolazione del registro in sezioni riferite alle diverse tipologie e forme di intervento.

2. I soggetti che intendano accreditarsi al fine di erogare i servizi previsti dall'articolo 74, comma 2, lettere a), c) e d), della legge provinciale, presentano apposita richiesta alla struttura provinciale competente in materia di istruzione e formazione professionale.

3. Il dirigente della struttura provinciale competente in materia di istruzione e formazione professionale, in caso di esito favorevole delle verifiche in ordine al possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 12, rilascia il provvedimento di accreditamento e dispone l'iscrizione del soggetto accreditato nel registro previsto dal comma 1.

4. La struttura provinciale competente in materia di istruzione e formazione professionale rende noto periodicamente con apposito avviso pubblicizzato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, sul Bollettino ufficiale della Regione Trentino - Alto Adige, nonché tramite mezzi di comunicazione, i termini e le modalità per l'accreditamento.

Art. 14

Controlli, sospensione, revoca e decadenza dell'accreditamento

1. Durante il periodo di durata dell'accreditamento, i soggetti accreditati hanno l'obbligo di confermare al termine di ogni anno, mediante comunicazione scritta, la permanenza dei requisiti richiesti, nonché il rispetto degli impegni prescritti dall'articolo 12. In mancanza della predetta comunicazione, previo in ogni caso invito a provvedere, l'accreditamento è revocato con provvedimento del dirigente della struttura provinciale competente in materia di istruzione e formazione professionale.

2. Nel caso in cui, anche a seguito dell'attività di controllo prevista dall'articolo 12, comma 1, lettera h), si riscontri che il soggetto accreditato non sia più in possesso di uno o più requisiti previsti dall'articolo 12 o risulti il mancato rispetto degli impegni assunti ai sensi dell'articolo medesimo, la struttura provinciale competente in materia di istruzione e formazione segnala all'interessato le irregolarità riscontrate e lo invita a presentare entro

un congruo termine le eventuali controdeduzioni.

3. Trascorso inutilmente il termine previsto dal comma 2 o nel caso di mancato accoglimento delle controdeduzioni:

- a) ove le irregolarità siano rimediabili da parte del soggetto, il dirigente della struttura provinciale competente in materia di istruzione e formazione dispone la sospensione del provvedimento di accreditamento e stabilisce gli adempimenti e le prescrizioni necessari per regolarizzare la sua posizione, nonché il termine per la regolarizzazione. La sospensione opera fino a quando il soggetto abbia provveduto a regolarizzare la sua posizione entro il termine stabilito allo scopo;
- b) nel caso in cui il soggetto interessato perda i requisiti previsti dall'articolo 12, comma 1, lettere e) e f), o non ottemperi nei termini alle prescrizioni ed agli adempimenti stabiliti ai sensi della lettera a) di questo comma, il dirigente della struttura provinciale competente in materia di istruzione e formazione dichiara la decadenza dall'accreditamento.

4. Nei casi disciplinati dai commi 1 e 3, la struttura provinciale competente in materia di istruzione e formazione professionale può consentire, per l'anno scolastico in corso, la prosecuzione dei servizi già affidati fino alla conclusione delle lezioni o degli esami.

5. Fermo restando quanto disposto dal comma 4, il provvedimento di revoca o di dichiarazione di decadenza dell'accreditamento comporta la cancellazione dal registro dei soggetti accreditati e il venir meno degli affidamenti in essere.

Art. 15

Modalità di affidamento dei servizi ai soggetti accreditati

1. L'erogazione dei servizi da parte delle strutture provinciali rispettivamente competenti in materia di istruzione e formazione professionale nonché in materia di gestione delle risorse umane della scuola e della formazione e da parte delle istituzioni scolastiche e formative è effettuata secondo le seguenti modalità:

- a) mediante l'affidamento del servizio a uno o più tra i soggetti accreditati, individuati secondo quanto previsto dal comma 2;
- b) mediante l'affidamento diretto dei servizi, secondo modalità non discriminatorie, a tutti i soggetti che ne facciano domanda e accreditati per l'erogazione della specifica tipologia e forma di intervento richiesta, fatto salvo quanto disposto dal comma 3.

2. Nel caso di affidamento del servizio secondo la modalità indicata dal comma 1, lettera a), si procede mediante adeguata procedura effettuata nel rispetto di quanto segue:

- a) ai soggetti accreditati per l'erogazione della specifica tipologia e forma di intervento richiesta deve essere inviato apposito capitolato speciale che contiene in particolare gli elementi indicati dal comma 4;
- b) per la presentazione dell'offerta il soggetto accreditato deve utilizzare esclusivamente apposita busta, fornita dall'amministrazione che procede all'affidamento, trasmessa unitamente alla richiesta di offerta, sulla quale sono indicati il giorno di scadenza e gli elementi per l'individuazione dell'oggetto a cui la procedura comparativa si riferisce;
- c) alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta, le buste contenenti le offerte sono aperte alla presenza del responsabile dell'amministrazione che procede all'affidamento, coadiuvato da due collaboratori che appongono, su ogni foglio dei documenti trasmessi, il timbro dell'amministrazione stessa, la data di apertura, la loro firma e provvedono alla stesura di apposito verbale;
- d) dopo l'apertura delle buste, per la scelta di uno o più contraenti, si procede alla valutazione delle offerte mediante un esame comparativo delle stesse. La valutazione delle offerte avviene prendendo in considerazione gli elementi contenuti nel capitolato e attenendosi in particolare al criterio che l'incidenza del prezzo offerto rispetto al

punteggio totale attribuibile non può superare il trenta per cento e tenendo conto della qualità della prestazione.

3. L'affidamento diretto del servizio secondo la modalità indicata dal comma 1, lettera

b), è consentito:

- a) nei casi in cui è ammessa la trattativa privata ai sensi della vigente normativa provinciale in materia di contratti;
- b) in casi eccezionali di particolare urgenza e indifferibilità dell'intervento; ove ricorra tale presupposto, è possibile affidare motivatamente il servizio, per il periodo strettamente necessario, anche a un soggetto non accreditato.

4. Il capitolato speciale deve prevedere in particolare:

- a) la quantità dei servizi;
- b) gli elementi tecnici atti ad individuare l'oggetto della richiesta;
- c) gli elementi che sono presi in considerazione per la valutazione dell'offerta;
- d) il divieto del subappalto dei servizi affidati, salvo diversa indicazione con esclusivo riferimento alle parti del servizio non consistenti in prestazioni sociali;
- e) per l'affidamento dei servizi previsti dall'articolo 74, comma 2, lettera c), della legge provinciale, le modalità di svolgimento del servizio sul territorio, nonché la dotazione, nell'organigramma delle risorse umane, di uno staff tecnico-scientifico con esperienza almeno biennale nel settore di intervento a favore degli studenti che presentano problemi del linguaggio e della comunicazione conseguenti a minorazioni visive e uditive;
- f) per l'affidamento dei servizi previsti dall'articolo 74, comma 2, lettera d), della legge provinciale, le modalità di svolgimento del servizio sul territorio; il soggetto affidatario deve avere la disponibilità di un'adeguata struttura organizzativa in provincia di Trento e in particolare la disponibilità di locali e attrezzature idonee allo svolgimento dell'attività, eventualmente anche attraverso la costituzione di rapporti di collaborazione con ulteriori soggetti pubblici e privati operanti sul territorio; tale elemento deve essere posseduto prima dell'inizio dell'anno scolastico;
- g) l'adozione da parte del soggetto affidatario di procedure di controllo, verifica e valutazione dell'attività svolta e dei risultati raggiunti, sia con riferimento alle singole azioni promosse sia con riguardo agli obiettivi definiti dalla programmazione e alle strategie adottate;
- h) l'obbligo, da parte del soggetto affidatario, di impiegare personale che, qualora operi direttamente con gli studenti con BES:
 - 1) sia in possesso di un diploma di istruzione secondaria superiore pertinente al servizio affidato, o un diploma di educatore professionale, o di operatore socio-educativo, o di assistente sociale, o laurea nelle aree dell'educazione, psicologica e pedagogica, o specializzazione polivalente per l'insegnamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970 (Norme in materia di scuole aventi particolari finalità), o titoli equipollenti;
 - 2) non abbia riportato condanna, con sentenza passata in giudicato o con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti o con decreto penale di condanna, per delitti contro la moralità pubblica, il buon costume, contro l'assistenza familiare, contro la vita e l'incolumità individuale, contro la personalità individuale e di violenza sessuale;
- i) l'obbligo, da parte del soggetto affidatario, di impiegare personale che, qualora operi direttamente interventi con gli studenti che presentano problemi del linguaggio e della comunicazione conseguenti a minorazioni visive e uditive, sia in possesso di:
 - 1) una attestazione comprovante la conoscenza della lingua dei segni italiana o del linguaggio Braille e tiflodidattica a seconda della tipologia della disabilità;
 - 2) una documentazione comprovante un percorso formativo successivo al diploma

conclusivo del secondo ciclo di istruzione, per almeno duecento ore, inerente la metodologia della progettazione pedagogica;

- j) se all'affidamento dei servizi procedono le strutture provinciali rispettivamente competenti in materia di istruzione e formazione professionale nonché in materia di gestione delle risorse umane della scuola e della formazione, l'individuazione dei casi e delle modalità con cui il soggetto affidatario provvede ad erogare il servizio alle istituzioni scolastiche e formative individuate dalla struttura stessa, in particolare per l'attuazione delle finalità previste dagli articoli 5 e 7.

5. Le strutture provinciali rispettivamente competenti in materia di istruzione e formazione professionale nonché in materia di gestione delle risorse umane della scuola e della formazione possono comunque richiedere ai soggetti affidatari, al fine dello svolgimento del servizio:

- a) il coinvolgimento del volontariato;
- b) la predisposizione di programmi di intervento individuali, concordati con gli utenti;
- c) il coinvolgimento degli utenti nella valutazione periodica del servizio e dei risultati, anche attraverso l'attivazione di strumenti per la raccolta di suggerimenti e reclami;
- d) l'attivazione di un servizio di tutoraggio a costante supporto degli utenti.

Art. 16

Adempimenti conseguenti all'affidamento dei servizi

1. Le strutture provinciali rispettivamente competenti in materia di istruzione e formazione professionale nonché in materia di gestione delle risorse umane della scuola e della formazione e le istituzioni scolastiche e formative sono tenute a verificare l'assolvimento, da parte del soggetto affidatario, degli adempimenti retributivi e contributivi nei confronti del personale impiegato, ivi compresi i soci lavoratori delle cooperative; in caso di inadempimento sono altresì tenute, nei limiti del corrispettivo dovuto all'affidatario e previo invito alla regolarizzazione, a pagare direttamente ai lavoratori le prestazioni dovute nonché a sanare il debito assicurativo e previdenziale nei confronti degli istituti assicuratori.

2. Nel caso di mutamento del soggetto erogatore del servizio, il nuovo affidatario che, al fine dello svolgimento di tale servizio deve provvedere all'assunzione di nuovo personale, è tenuto prioritariamente all'assunzione dei lavoratori dipendenti già impegnati nei servizi medesimi presso il soggetto erogatore precedente.

Capo V

Disposizioni finali, transitorie e abrogazione

Art. 17

Disposizioni per le istituzioni scolastiche e formative paritarie

1. Le istituzioni scolastiche e formative paritarie perseguono le finalità di integrazione e inclusione a favore degli studenti con BES previste da questo regolamento. A tal fine le istituzioni scolastiche e formative paritarie realizzano gli interventi e le misure individuate dall'articolo 4, comma 2, provvedendo in particolare alla definizione di un PEI o di un PEP, secondo quanto disposto da questo regolamento.

2. Le istituzioni scolastiche e formative paritarie possono fruire dei contributi per la realizzazione di misure e servizi a sostegno degli studenti con BES secondo quanto stabilito dal regolamento di attuazione degli articoli 36 e 76 della legge provinciale.

Art. 18
Disposizioni finali

1. La Provincia, le istituzioni scolastiche e formative anche paritarie e le scuole dell'infanzia anche equiparate garantiscono agli studenti con BES, secondo modalità stabilite dalla Giunta provinciale, la continuità del processo educativo assicurando in particolare la reciproca informativa.

2. Ai fini della valutazione degli studenti con BES che frequentano un percorso di istruzione o formazione trova applicazione quanto stabilito dal regolamento di attuazione dell'articolo 60 della legge provinciale e, fino a tale data, quanto disposto dalla normativa vigente.

3. Al fine di assicurare la precocità degli interventi, il capitolato speciale per l'affidamento dei servizi indicati dall'articolo 74, comma 2, lettera c), della legge provinciale, può prevedere anche la prestazione di servizi volti al sostegno dei processi di integrazione attivati dalle scuole dell'infanzia provinciale ed equiparate a favore dei bambini che presentano problemi del linguaggio e della comunicazione conseguenti a minorazioni visive o uditive, nel rispetto della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13, (Ordinamento della scuola dell'infanzia della provincia autonoma di Trento) in particolare per quanto riguarda la quantificazione e il riconoscimento della spesa.

Art. 19
Disposizioni transitorie

1. Fino alla data di decorrenza del riconoscimento della parità ai centri di formazione professionale, convenzionati ai sensi dell'articolo 11 della legge provinciale 3 settembre 1987, n. 21 (Ordinamento della formazione professionale), le iniziative di integrazione e inclusione degli studenti con BES nei centri stessi continuano ad essere regolate dalle rispettive convenzioni in atto alla data di entrata in vigore di questo regolamento; ove necessario la Provincia promuove l'adeguamento delle convenzioni a quanto previsto da questo regolamento per le istituzioni scolastiche e formative provinciali, in quanto compatibile.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore di questo regolamento la struttura provinciale competente in materia di istruzione e formazione professionale istituisce il registro dei soggetti accreditati. In relazione a quanto previsto dall'articolo 74, comma 2 bis, secondo periodo, della legge provinciale sono iscritti nel registro, in via provvisoria, i soggetti che, alla data di entrata in vigore di questo regolamento, svolgono i servizi di cui all'articolo 74, comma 2, lettere a), c) e d) della legge provinciale, fermo restando l'obbligo di adeguarsi ai requisiti per l'accreditamento, stabiliti dall'articolo 12, entro diciotto mesi dalla data di istituzione del registro stesso; scaduto il termine la struttura provinciale competente in materia di istruzione e formazione professionale verifica l'avvenuto adeguamento e in caso di accertamento positivo dispone l'iscrizione definitiva nel registro dei soggetti accreditati.

3. In prima applicazione di questo regolamento, al fine di garantire la continuità e la regolare erogazione delle misure e dei servizi previsti da questo regolamento, le strutture provinciali rispettivamente competenti in materia di istruzione e formazione professionale nonché in materia di gestione delle risorse umane della scuola e della formazione e le istituzioni scolastiche e formative possono affidare i servizi ai sensi dell'articolo 15, comma 3, lettera b), nel caso in cui le procedure e gli adempimenti richiesti per l'accreditamento, anche provvisorio, e per l'affidamento dei servizi non si perfezionino in tempo utile per assicurare il regolare avvio dell'anno scolastico 2008-2009.

Art. 20
Abrogazione

1. In relazione a quanto previsto dall'articolo 119, comma 1, lettera b), della legge provinciale, dalla data di entrata in vigore di questo regolamento è abrogato l'articolo 6 della legge provinciale 23 giugno 1986, n. 15.